

**SCRITTURA PRIVATA DI
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
"MSTS CONSORZIO"**



Silvia Ciurcina
Notaio

Il sottoscritto:

- TRISOGLIO FRANCO, nato a Torino il 12 dicembre 1968, domiciliato in Torino, Via Giolitti n. 55, il quale interviene alla presente scrittura non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della società di diritto statunitense:

= **"MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC."**, con sede legale in Overland Park, Kansas e sede amministrativa in Florida, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324, (Stati Uniti d'America), iscritta nel registro delle società della Florida dal 5 dicembre 2012 al n. P12000099573, a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal signor Brandon Spear, nato nella Repubblica Sudafricana il 6 aprile 1971, domiciliato in Overland Park, Kansas (Stati Uniti d'America), in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, autenticata nella firma dal Notary Public Michele Hall, della Contea di Johnson, Kansas (Stati Uniti d'America) in data 11 gennaio 2019, munita di regolare apostille in data 15 gennaio 2019, quale procura il signor TRISOGLIO FRANCO dichiara essere ancora valida, efficace e non revocata;

nonchè in qualità di procuratore speciale della società di diritto statunitense:

= **"MULTI SERVICE HOLDING LLC"**, con sede legale in Overland Park, Kansas e sede amministrativa in Florida, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324, (Stati Uniti d'America), iscritta nel registro delle società della Florida dal 23 marzo 2018 al n. L18000074200, a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal signor Brandon Spear, nato nella Repubblica Sudafricana il 6 aprile 1971, domiciliato in Overland Park, Kansas (Stati Uniti d'America), in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, autenticata nella firma dal Notary Public Michele Hall, della Contea di Johnson, Kansas (Stati Uniti d'America) in data 11 gennaio 2019, munita di regolare apostille in data 15 gennaio 2019, quale procura il signor TRISOGLIO FRANCO dichiara essere ancora valida, efficace e non revocata.

Le società **"MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC."** e **"MULTI SERVICE HOLDING LLC"**, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

ART 1°) - Tra le società **"MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC."** e **"MULTI SERVICE HOLDING LLC"** viene costituito un Consorzio con attività esterna denominato **"MSTS CONSORZIO"**.

ART. 2°) - Il Consorzio ha sede nel Comune di Torino.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede è stabilito in via Giovanni Giolitti n. 55.

Con decisione dell'Organo Amministrativo potranno essere

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Torino 3
il 14/03/2019
al n. 4840
Serie 1T



istituite e soppresse sedi secondarie in Italia e in Europa.

ART. 3°) - La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salva la possibilità di scioglimento prima della data di scadenza ai sensi dell'articolo 2611 del codice civile.

Detto termine potrà essere prolungato in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del Consorzio e all'adempimento di tutte le obbligazioni connesse con i contratti acquisiti.

ART. 4°) - Oggetto

Il consorzio opera per conto e nell'esclusivo interesse dei consorziati, ai sensi dell'articolo 2615, con esclusione di ogni fine di lucro.

Esso ha per oggetto l'attività di autotrasporto, sia in Italia che all'estero, di merci per conto terzi e per conto proprio ed ogni attività relativa e/o comunque connessa all'ottenimento di ogni genere di beni e servizi previsti dalle vigenti e future disposizioni di legge italiane e/o comunitarie e/o extra UE, applicabili a seconda dei casi, per i propri consorziati, soggetti esercenti attività di autotrasportatore di cose per conto terzi.

A tal fine il consorzio potrà acquisire e rivendere ai propri consorziati quanto necessario od opportuno al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati, tutti gli atti, le procedure, i negozi giuridici e quanto necessario per la realizzazione degli scopi consortili ed a tal fine potrà condurre le trattative e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi stessi nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità consortili.

I consorziati sono obbligati, ciascuno per quanto lo riguarda, a rispettare e a far proprie le determinazioni assunte dagli organi consortili e ad uniformare ad esse il proprio comportamento.

ART. 5°) - Il fondo consortile è variabile ed è formato:

- dalle quote sottoscritte dai consorziati fondatori una tantum all'atto della costituzione;
- dalle quote una tantum che verranno versate dai consorziati aderenti all'atto del loro ingresso nel Consorzio successivamente alla sua costituzione e dai beni con essi acquistati;
- dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- dai contributi che eventualmente dovessero pervenire al Consorzio a qualsiasi titolo, anche dallo Stato e/o Enti Pubblici;
- da beni o contributi che pervengano al Consorzio a qualsiasi

titolo.

I consorziati fondatori, come sopra rappresentati, convengono pertanto di dotare il Consorzio di un fondo consortile iniziale pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), a tal fine, la società "MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC." versa una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) e la società "MULTI SERVICE HOLDING LLC" versa una quota di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero).

ART. 6°) - Il funzionamento del Consorzio è regolato dalle norme contenute nel documento denominato Statuto composto da 31 (trentuno) articoli che, viene allegato alla presente scrittura privata sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione delle parti, come sopra rappresentate, in calce ed a margine.

ART. 7°) - Il Consorzio può essere amministrato, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai consorziati in occasione della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero da due a cinque membri secondo il numero esatto che verrà determinato dai consorziati in occasione della nomina.

In sede di costituzione l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un Consiglio Direttivo, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni, nominato nelle persone delle signore:

HOLLANDER Inez, nata a 's-Gravenhage (L'Aia- Paesi Bassi) il 28 gennaio 1971, residente in Rietschelftlaan 28, 2171 NM Rijswijk (Paesi Bassi), Codice Fiscale HLL NZI 71A68 Z126 G;

SALINAS Martha, nata a Chigago (Stati Uniti d'America) il 26 aprile 1966, residente in 4 E. 51st Street, Kansas City, MO 64112-2764 (Stati Uniti d'America), Codice Fiscale SLN MTH 66D66 Z404 M.

Alla carica di Presidente viene nominata la signora HOLLANDER Inez.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) dell'allegato statuto sociale, è investito dei più ampi poteri di amministrazione e di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti che ritiene utili od opportuni per attuare gli scopi consortili, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

Al Presidente del Consiglio Direttivo così nominato, ai sensi dell'articolo 26 (ventisei) dello Statuto Sociale, spettano altresì la firma e la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 8°) - L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

ART. 9°) - Ciascun consorziato è tenuto a contribuire alle spese necessarie per l'organizzazione, l'amministrazione e lo svolgimento dell'attività del Consorzio secondo le modalità e per gli importi stabiliti dall'organo amministrativo, in



armonia con lo statuto allegato.

Le spese di costituzione del Consorzio sono a carico dello stesso e vengono qui indicate nell'importo globale approssimativo di euro 2.000,00 (duemila).

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 12 marzo 2019

In originale firmato:

Franco TRISOGLIO

REP. N. 3894

RACC. N. 2900

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta dottoressa SILVIA CIURCINA, notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

CERTIFICO

che il signor:

- TRISOGLIO FRANCO, nato a Torino il 12 dicembre 1968, domiciliato in Torino, Via Giolitti n. 55, nella sua qualità di procuratore speciale della società:

= **"MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC."**, con sede legale in Overland Park, Kansas e sede amministrativa in Florida, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324, (Stati Uniti d'America), iscritta nel registro delle società della Florida dal 5 dicembre 2012 al n. P120000099573, a quanto sopra autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal signor Brandon Spear, nato nella Repubblica Sudafricana il 6 aprile 1971, domiciliato in Overland Park, Kansas (Stati Uniti d'America), in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, autenticata nella firma dal Notary Public Michele Hall, della Contea di Johnson, Kansas (Stati Uniti d'America) in data 11 gennaio 2019, munita di regolare apostille in data 15 gennaio 2019, quale procura il signor TRISOGLIO FRANCO mi dichiara essere ancora valida, efficace e non revocata;

nonchè in qualità di procuratore speciale della società di diritto statunitense:

= **"MULTI SERVICE HOLDING LLC"**, con sede legale in Overland Park, Kansas e sede amministrativa in Florida, 1200 South Pine Island Road, Plantation, FL 33324, (Stati Uniti d'America), iscritta nel registro delle società della Florida dal 23 marzo 2018 al n. L18000074200, a quanto sopra autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal signor Brandon Spear, nato nella Repubblica Sudafricana il 6 aprile 1971, domiciliato in Overland Park, Kansas (Stati Uniti d'America), in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società, autenticata nella firma dal Notary Public Michele Hall, della Contea di Johnson, Kansas (Stati Uniti d'America) in data 11 gennaio 2019, munita di regolare apostille in data 15 gennaio 2019, quale procura il signor TRISOGLIO FRANCO mi dichiara essere ancora valida, efficace e non revocata,

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certa, ha apposto la propria firma, in calce ed a margine e nel relativo statuto della scrittura, previa lettura da me datane alla parte, alla mia presenza in Torino, nel mio studio in Via Luigi Colli n. 20, il giorno dodici marzo duemiladiciannove, alle ore dodici.

In originale firmato:

Silvia CIURCINA - Notaio



Allegato "A" all'atto in data 12 marzo 2019
repertorio n. 3894/2900

STATUTO del CONSORZIO

"MSTS CONSORZIO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituito un consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del codice civile con la denominazione "MSTS CONSORZIO".

Art. 2 - Sede

Il consorzio ha sede nel Comune di Torino.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie in Italia e in Europa.

Art. 3 - Durata

Il consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salva la possibilità di scioglimento prima della data di scadenza ai sensi dell'articolo 2611 del codice civile.

Detto termine potrà essere prolungato in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del consorzio e all'adempimento di tutte le obbligazioni connesse con i contratti acquisiti.

Art. 4 - Oggetto

Il consorzio opera per conto e nell'esclusivo interesse dei consorziati, ai sensi dell'articolo 2615, con esclusione di ogni fine di lucro.

Esso ha per oggetto l'attività di autotrasporto, sia in Italia che all'estero, di merci per conto terzi e per conto proprio ed ogni attività relativa e/o comunque connessa all'ottenimento di ogni genere di beni e servizi previsti dalle vigenti e future disposizioni di legge italiane e/o comunitarie e/o extra UE, applicabili a seconda dei casi, per i propri consorziati, soggetti esercenti attività di autotrasportatore di cose per conto terzi.

A tal fine il consorzio potrà acquisire e rivendere ai propri consorziati quanto necessario od opportuno al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati, tutti gli atti, le procedure, i negozi giuridici e quanto necessario per la realizzazione degli scopi consortili ed a tal fine potrà condurre le trattative e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi stessi nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità consortili.

I consorziati sono obbligati, ciascuno per quanto lo riguarda, a rispettare e a far proprie le determinazioni assunte dagli organi consortili e ad uniformare ad esse il proprio



Silvia Ciurcina
Notaio

comportamento.

TITOLO II

REQUISITI - DIRITTI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 5 - Mandato

Ogni consorziato, con l'adesione, dà mandato al consorzio affinché possa agire anche in nome e per conto del consorziato stesso al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 6 - Requisiti dei Consorziati

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono aderire al consorzio tutte le imprese comunitarie ed extracomunitarie, che esercitano il servizio di autotrasporto di merci con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi.

Possono inoltre essere ammesse come consorziate le imprese che esercitino attività di autotrasporto per conto proprio o svolgano attività ausiliarie, complementari e/o comunque connesse con l'autotrasporto di merci.

Le predette imprese possono entrare a far parte del consorzio in qualsiasi forma di raggruppamento, anche in forma di consorzi e/o cooperative le quali abbiano un oggetto sociale simile o analogo a quello del presente consorzio.

Le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi UE devono essere in regola con la normativa vigente che disciplina l'accesso al mercato da parte degli esercenti del trasporto per conto di terzi (requisito della "licenza comunitaria").

Le imprese extracomunitarie di autotrasporto merci per conto di terzi devono essere in regola con la normativa vigente che disciplina il trasporto internazionale di merci e, in generale, devono essere munite delle prescritte autorizzazioni valide per entrare in Italia, rilasciate dalle autorità competenti, nel rispetto degli accordi internazionali.

Possono infine aderire al consorzio le imprese di servizi o di produzione di beni cui il consorzio affidi incarichi di carattere tecnico od amministrativo o forniture in numero strettamente necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Non possono, invece, essere consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei consorziati

I consorziati sono obbligati:

1. ad osservare rigorosamente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi del consorzio per il conseguimento del proprio oggetto di cui al precedente art. 4, favorendo in ogni caso gli interessi del consorzio;
2. al pagamento delle quote sottoscritte, nei termini



stabiliti dal presente Statuto;

3. al pagamento dei contributi consortili.

Art. 8 - Ammissione dei consorziati

Per l'ammissione al consorzio gli aspiranti consorziati devono inoltrare l'apposita domanda all'Organo amministrativo.

Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

Inoltre:

a) le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi residenti in Italia devono allegare un certificato dal quale risulti l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi in base alla normativa vigente, oltre all'attestazione di iscrizione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

b) le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea invece devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e certificato rilasciato dalle competenti autorità dal quale risulti l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi, oltre all'attestazione d'iscrizione all'ufficio imposte competente per territorio;

c) le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti a stati extra UE devono essere in regola con la normativa vigente che disciplina il trasporto internazionale di merci e, in generale, devono produrre (nella forma richiesta dalla legge) le prescritte autorizzazioni valide per entrare in Italia e qualunque documento richiesto dalle autorità competenti, nel rispetto degli accordi internazionali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti necessari, decide sulla domanda entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della stessa.

La decisione dell'Organo amministrativo è insindacabile e qualora l'Organo amministrativo sia composto da un consiglio direttivo questo dovrà deliberare l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I consorziati che entrano a far parte del consorzio sono tenuti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di adesione, a perfezionare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e con l'adempimento degli altri oneri previsti per l'adesione al consorzio e per la richiesta dei servizi.

Si conviene espressamente che, stante la natura sostanzialmente aperta del Consorzio, l'ingresso di nuovi consorziati o l'uscita di alcuni di essi non comporterà modificazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Art. 9 - Recesso del consorziato

Oltre i casi previsti dalla legge può recedere dal consorzio il consorziato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il consorziato abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso, il consorziato è comunque obbligato alla rifusione a favore del consorzio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento per eventuali danni causati al consorzio stesso.

Art. 10 - Esclusione del consorziato

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Organo amministrativo nei confronti del consorziato che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni del consorzio;
- non sia in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto;
- abbia cessato l'attività dell'impresa, oppure in caso di messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata;
- arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale al consorzio od ad altri consorziati.

Art. 11 - Effetti del recesso od esclusione

L'esclusione e il recesso hanno effetto dall'annotazione sul libro dei consorziati, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

I consorziati receduti od esclusi sono responsabili verso il consorzio per tutte le spese sostenute per il soddisfacimento delle richieste da essi effettuate e comunque di quant'altro a loro debito.

Art. 12 - Responsabilità

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi ai sensi dell'art. 2615 codice civile possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Qualsiasi obbligazione o responsabilità assunta, per conto del consorzio, da chi non abbia la rappresentanza di cui all'art. 26, è nulla e non impegna il fondo consortile o la singola responsabilità dei consorziati.

Art. 13 - Domicilio legale dei consorziati

Il domicilio legale dei consorziati, per ogni loro rapporto



con il consorzio, è quello indicato nel Libro consorziati.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo consortile che è variabile ed è formato:

- dalle quote sottoscritte dai consorziati fondatori effettuati una tantum all'atto della costituzione del consorzio;

- dalle quote una tantum che saranno versate dai Consorziati Aderenti all'atto del loro ingresso nel consorzio successivamente alla sua costituzione e dai beni con essi acquistati;

- dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

- dai contributi che eventualmente dovessero pervenire al consorzio a qualsiasi titolo, anche dallo Stato e/o Enti Pubblici;

- da beni o contributi che pervengano al consorzio a qualsiasi titolo.

Tutti i consorziati sono tenuti a versare all'Organo Amministrativo, al momento della loro ammissione, un contributo di adesione pari ad almeno euro 1,00 (uno).

Tale contributo potrà essere variato ogni anno con delibera dell'assemblea dei consorziati;

b) dall'eventuale fondo costituito dal sovrapprezzo delle quote di cui al successivo art. 16 (sedici);

c) da eventuali eccedenze di esercizio;

d) da tutti gli altri fondi e mezzi finanziari che pervengono a qualsiasi titolo al consorzio.

Il fondo consortile potrà, in caso di necessità finanziarie e per consentire al meglio il raggiungimento dell'oggetto sociale, essere reintegrato ed elevato con deliberazione dell'organo amministrativo mediante ulteriori apporti che verranno versati dai consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Le quote di partecipazione sono determinate sulla base del contributo versato in sede di adesione al consorzio e di quelli successivamente versati ai sensi del comma che precede. Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile.

Art. 15 - Versamenti

L'organo amministrativo ha facoltà di stabilire versamenti in acconto nonché la periodicità dei versamenti stessi.

I consorziati sono obbligati inoltre a mettere a disposizione del consorzio, in ragione della rispettiva quota di partecipazione, i mezzi materiali e finanziari e le garanzie necessarie al funzionamento del consorzio stesso e al raggiungimento dell'oggetto consortile, nonché personale e servizi secondo quanto al riguardo verrà stabilito dall'organo

amministrativo.

Art. 16 - Riserva sovrapprezzo

Il nuovo consorziato ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte, deve versare una somma a titolo di sovrapprezzo delle quote, se richiesta dall'organo amministrativo.

Art. 17 - Trasferimento quote

Le quote sono trasferibili solo ed unicamente con il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo.

Art. 18 - Liquidazione della quota

In caso di recesso, esclusione o morte di un consorziato, al consorziato stesso e ai suoi eredi spetta solo il rimborso delle quote sottoscritte, e versate, al valore nominale.

**TITOLO IV
ORGANI SOCIALI**

Art. 19 - Organi del consorzio

1. Sono Organi del consorzio:
- l'Assemblea dei consorziati;
 - l'Organo amministrativo.

Art. 20 - Assemblea

L'assemblea rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Europa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Art. 21 - Convocazione

La convocazione sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi al domicilio dei consorziati mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dell'assemblea o mediante comunicazione inviata ai rispettivi numeri telefax, email o indirizzi di posta elettronica certificata dei Consorziati, ai sensi di quanto previsto all'art. 13 (tredici) del presente statuto, ovvero in caso di urgenza almeno tre giorni prima. In alternativa a quanto sopra, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo di pubblicazione sul sito internet del consorzio, pubblicazione che dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea dei consorziati.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, sia della prima che della seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero fondo consortile e vi assista l'organo amministrativo.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso che la prima andasse deserta.



Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei consorziati e che siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi consortili.

Ogni consorziato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altri consorziati per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai dipendenti del consorzio.

Art. 23 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è convocata e presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In assenza di questi, gli intervenuti a maggioranza semplice delle quote di partecipazione al fondo consortile presente, eleggono il Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non consorziato.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o Notaio, e trascritto nell'apposito libro.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente, in proprio o per delega, un numero di consorziati che rappresenti più della metà delle quote del fondo consortile.

L'assemblea, in seconda convocazione, delibererà validamente qualunque sia il numero di consorziati presente, fatta eccezione per la materia di cui al punto d) per la quale è richiesta la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà del fondo consortile e comunque del voto favorevole dei due soci fondatori MULTI SERVICE HOLDING LLC E MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.

L'assemblea in particolare:

- a) nomina l'organo amministrativo e ne determina il compenso, con i limiti di cui al successivo art. 24 (ventiquattro);
- b) approva la situazione patrimoniale su proposta dell'organo amministrativo;
- c) delibera in materia di proroga, scioglimento e messa in liquidazione del consorzio;
- d) delibera sulle modificazioni dello statuto;

e) delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

f) delibera sulle altre materie riservate dallo statuto alla sua competenza.

Le assemblee del consorzio potranno essere tenute anche in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei consorziati ed in particolare, sussistendo il quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del consorzio, nei quali i soci potranno intervenire;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;

- siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo fax, modem, posta elettronica o altre tecnologie.

Art. 24 - Organo amministrativo

Il consorzio potrà essere amministrato, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai consorziati in occasione della nomina da un Amministratore unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero da due a cinque membri secondo il numero esatto che verrà determinato dai consorziati in occasione della nomina.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina dall'assemblea o nell'atto costitutivo.

I consorziati fondatori MULTI SERVICE HOLDING LLC E MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. hanno il diritto di:

- nominare l'Amministratore Unico;

- designare, in caso di nomina di un consiglio direttivo, la maggioranza dei componenti il consiglio medesimo e il diritto di revocare i medesimi componenti dell'organo amministrativo.

Nel caso di nomina del consiglio direttivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dai consorziati MULTI SERVICE HOLDING LLC E MULTI SERVICE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. gli stessi provvedono alla



loro sostituzione e i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio direttivo. Laddove uno dei due consorziati fondatori non abbia più la qualifica di consorziato provvederà alla nomina o sostituzione dell'organo amministrativo il consorziato fondatore rimanente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea dei consorziati, l'assemblea medesima provvederà alla loro sostituzione e i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, laddove non vi abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di amministrazione e di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e può compiere tutti gli atti che ritiene utili od opportuni per attuare gli scopi consortili, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

Art. 25 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del consiglio direttivo avranno luogo normalmente nella sede del consorzio ma nell'avviso di convocazione potrà anche essere indicato un diverso luogo in Italia o all'estero, purché in Europa.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vice presidente, in caso di impedimento del presidente, mediante comunicazione inviata a mezzo telefax, email o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della riunione.

La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, tuttavia, le convocazioni potranno essere effettuate anche con preavviso telefonico il giorno prima della riunione.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del segretario e trascritte in apposito libro che verrà conservato presso la sede del consorzio, ove ogni consorziato potrà prenderne visione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 26 - Rappresentanza del consorzio

La firma e la rappresentanza del consorzio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea e in giudizio.

La firma del vice presidente del consiglio direttivo fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

A cura dell'Organo amministrativo verrà redatta annualmente la situazione patrimoniale nei modi e termini previsti dalla legge.

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie per le cause previste dall'articolo 2611 del codice civile.

Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla liquidazione del consorzio, l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Conclusa la liquidazione, quanto eventualmente residuasce sarà ripartito tra i consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Art. 29 - Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento del consorzio e dei contributi consortili l'organo amministrativo potrà predisporre, uno o più regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra il consorzio ed i consorziati, gli amministratori, ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la definizione alla Camera Arbitrale del Piemonte, a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente dalla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.

Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di consorzi nonché le legge vigenti in materia.

Foro competente è quello di Torino.



Visto per l'inserzione.

Torino, lì 12 marzo 2019

In originale firmato:

Franco TRISOGLIO

Silvia CIURCINA - Notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, rilasciata da me Notaio per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Torino, li 3 aprile 2019



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'S. Di Rosario', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'SILVIA DI ROSARIO NOTAIO IN TORINO' around the perimeter. In the center of the seal is a five-pointed star superimposed on a circular emblem that resembles a coat of arms. A small star is also visible at the bottom center of the seal's border.

